

**A tutti i professionisti che collaborano con il Tribunale  
in qualità di curatori, commissari o liquidatori giudiziali**

Con la presente si forniscono direttive in ordine alla predisposizione delle istanze dirette al Giudice Delegato o al Collegio, finalizzate ad una maggiore standardizzazione delle stesse sotto il profilo sia contenutistico che formale, con l'obiettivo di renderne più agevole e celere l'evasione, ed in particolare di evitare i "tempi morti" conseguenti alla richiesta di chiarimenti, precisazioni o integrazioni.

Le istanze e comunicazioni devono essere **numerate in ordine progressivo**, a partire dall'inizio e sino al termine della procedura fallimentare (e di concordato preventivo). Per le procedure in corso, l'attribuzione della numerazione potrà tuttavia avere inizio dalla prima istanza o comunicazione successiva alla presente circolare.

Istanze e comunicazioni dovranno recare, in epigrafe, l'indicazione del **nome e del numero della procedura**, quella della **costituzione o meno del Comitato dei Creditori**, e, in forma sintetica, l'**oggetto**. Ove il Comitato dei Creditori sia stato costituito, all'istanza dovranno essere allegati i pareri autorizzativi dello stesso, e, qualora sia richiesta l'autorizzazione sostitutiva del Giudice Delegato per ragioni di urgenza o impossibilità di funzionamento del Comitato, ai sensi dell'art. 41, comma 4, l. fall., se ne dovrà fare specifica menzione illustrando le relative motivazioni.

Gli **atti ed i documenti eventualmente allegati** all'istanza o comunicazione dovranno esservi elencati.

Tutte le istanze e le comunicazioni devono essere **redatte in PDF nativo**, ed analogo formato dovranno avere le bozze dei provvedimenti, ove ne sia richiesta l'allegazione.

Nella parte superiore delle istanze o comunicazioni deve essere lasciato un **congruo spazio in bianco**, al fine di consentire l'apposizione del visto ed evitarne la sovrapposizione al testo.

Nel caso di istanze o comunicazioni urgenti, l'invio telematico dovrà essere effettuato fleggendo l'apposito comando che consente dapprima alla Cancelleria e poi al Giudice di indentificare l'atto quale urgente: si precisa che solo in questo modo è possibile assicurarne la priorità nello scarico e nella successiva evasione.

Per le istanze autorizzative rivolte al Giudice Delegato **durante la fase esecutiva del concordato** è infine opportuno che venga specificato cosa è previsto nel decreto, al fine dell'individuazione del tipo di provvedimento da adottare (autorizzazione o mero visto), della necessità o meno di pareri del Comitato dei Creditori, etc.

Di seguito si forniscono alcune **indicazioni relative agli atti più ricorrenti**.

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO (art. 25, comma 1, n. 6)

Presuppone la **previa valutazione, e conseguente illustrazione, del *fumus dell'azione instauranda e della solvibilità*** della controparte, e, quindi, nei casi dubbi, il preventivo esperimento delle indagini di cui agli artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.; deve inoltre essere **specificata**, con conseguente necessità di indicare il contenuto essenziale del giudizio e le eventuali istanze ad esso strumentali (ad es. domanda di provvedimento cautelare), nonché di rinnovare la richiesta per ogni grado di giudizio (tribunale, appello, cassazione). Essa è necessaria anche per promuovere, intervenire ovvero subentrare in una procedura esecutiva, nonché per presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento avverso

un debitore del fallito (ma non, invece, per l'estensione del fallimento ex art. 147 l. fall.); **l'autorizzazione non è invece richiesta nei casi elencati dall'art. 31, comma 2°**, e segnatamente:

- per i procedimenti previsti dall'art. 98 l. fall. (opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo);
- per i procedimenti promossi per impugnare atti del Giudice Delegato o del tribunale (reclami ex art. 26 o 36 l. fall.);
- per i giudizi in cui non occorre il ministero di un difensore (cause innanzi al Giudice di Pace di valore inferiore ad € 516,46, o per le quali il Giudice di Pace autorizzi la difesa personale, cause di lavoro di valore inferiore ad € 129,11, controversie tributarie di valore inferiore ad € 2.582,28, domanda di insinuazione al passivo in altro fallimento).

Pur quando necessaria, la mancanza dell'autorizzazione può essere **sanata nel corso del giudizio con effetto *ex tunc***.

#### ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI (art. 25, comma 1, n. 4)

Deve essere corredata dalla relativa parcella, ed esprimere un **parere di congruità del compenso** richiesto rispetto all'opera prestata ed a quanto eventualmente già concordato al momento del conferimento dell'incarico, ovvero ai parametri di volta in volta applicabili per la liquidazione, **indicando gli elementi rilevanti ai fini della liquidazione** (ad es., valore del bene stimato, valore della causa patrocinata, etc.).

Nel rammentare che la legge sulla concorrenza (l. n. 124/2017) ha reintrodotto l'obbligo del preventivo scritto al momento del conferimento dell'incarico per gli avvocati e tutti gli altri professionisti iscritti ad ordini o collegi, si fa presente che in questo come in ogni altro caso **la predeterminazione dei compensi**,

**comunque non vincolante per il Giudice Delegato, deve essere diretta ad un contenimento dei costi.**

COMUNICAZIONE O ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI DELEGATI, COADIUTORI, PERITI, PROFESSIONISTI (artt. 32 e 87)

La nomina di **delegati e coadiutori** deve essere autorizzata dal Comitato dei Creditori (e solo comunicata al Giudice Delegato), ovvero dal Giudice Delegato nei casi di cui all'art. 41, comma 4. Si rammenta che sono coadiutori ex art. 32, comma 2, i soggetti incaricati di attività che potrebbero essere svolte dallo stesso curatore e che vengono affidate ad altri solo per ragioni pratiche, sempre che l'incarico sia conferito a persone fisiche e non a società; sono pertanto tali, ad esempio, il consulente fiscale o del lavoro ovvero il legale che supporta tecnicamente il curatore in un'attività che sarebbe sua propria (verifica crediti, redazione piano di riparto), i custodi di un bene immobile o di beni mobili del fallito, il geometra o il notaio incaricati di curare le trascrizioni o le cancellazioni presso i registri immobiliari, il commercialista incaricato di ricostruire la contabilità aziendale, la persona fisica incaricata della catalogazione e della conservazione delle scritture contabili e delle carte aziendali; etc.).

La nomina di **altri professionisti** (ad es., il legale che assiste la procedura in sede contenziosa o stragiudiziale, il notaio incaricato di redigere gli atti di vendita, il consulente tecnico di parte in un processo e lo stimatore, etc.) non è invece espressamente disciplinata, ma ugualmente soggetta, per ragioni sistematiche, al medesimo regime sopra esposto: autorizzazione del Comitato dei Creditori o, nei casi di cui all'art. 41, comma 4, del Giudice Delegato.

La nomina di un **perito** per la stima dei beni è atto proprio del curatore ex art. 87 l. fall., che non richiede alcuna autorizzazione, del Comitato dei Creditori ovvero del Giudice Delegato ex art. 41, comma 4°, l. fall., a meno che al perito non

vengano conferiti incarichi ulteriori rispetto alla semplice stima. Ciò è quanto normalmente avviene per le perizie riguardanti beni immobili, stante l'opportunità che le perizie di stima siano redatte conformemente a quanto previsto dall'**art. 173 bis, disp. att., c.p.c.**, e contenere tutte le informazioni ivi indicate, ivi incluse quelle concernenti la regolarità sotto il profilo urbanistico e catastale dei beni (che, pur non necessarie ai fini della validità della vendita, atteso che tutte le vendite effettuate mediante procedura competitiva non sono soggette alla disciplina delle vendite privatistiche per quel che concerne la regolarità edilizia e urbanistica, la normativa in materia di conformità catastale e quella relativa alla certificazione energetica, sono utili per fornire un completo bagaglio informativo ai possibili interessati all'acquisto).

Si rammentano gli **obblighi dichiarativi** posti a carico dei coadiutori ex art. 32, comma 2 (oltre che dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali), dal D.lgs. n. 54/2018, rinviando alla circolare del Presidente del Tribunale di data 18 luglio 2018.

Si fa infine presente che le nomine di tutti i soggetti sopra indicati deve avvenire nel rispetto di un **criterio di rotazione**.

#### RAPPORTI RIEPILOGATIVI (art. 33, comma 5)

Andranno redatti utilizzando l'apposito modulo di Fallco, da integrare con le seguenti informazioni:

- analitica indicazione degli **incarichi conferiti**, dei **soggetti** che ne sono stati o ne sono destinatari, e degli **importi** liquidati in loro favore;
- indicazione, in ipotesi di presenza di disponibilità liquide superiori alla somma di € 70.000,00, delle **ragioni per cui si ritiene non opportuna la effettuazione di un riparto parziale** (ad es., necessità di conservare quella disponibilità al fine di sostenere spese future; composizione dello stato passivo tale da rendere irrisonori

gli importi distribuibili ai singoli creditori; surroghe Inps in corso; presenza di disponibilità non eccedenti, o non eccedenti in misura apprezzabile, l'accantonamento operato in occasione di precedente riparto); si rammenta al riguardo che, a mente dell'art. 104 *ter*, ultimo comma, l. fall., il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 110 in presenza di somme disponibile costituisce giusta causa di revoca del curatore.

- resoconto dell'**attività di liquidazione compiuta**, con raffronto con le previsioni del programma di liquidazione ed indicazione delle ragioni degli eventuali scostamenti, e di **quella che rimane ancora da svolgere**.

#### COMUNICAZIONE DELL'APERTURA DEL CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA

(art. 34, comma 1)

L'apertura di un conto corrente e la scelta della banca ove accenderlo non sono soggetti ad alcuna autorizzazione e possono quindi formare oggetto di mera comunicazione, fermo l'obbligo di provvedervi entro 10 giorni dalla riscossione di somme. Si raccomanda che la scelta venga operata avendo riguardo al rating degli istituti di credito

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A PAGAMENTI (art. 34, ultimo comma)

Deve indicare la natura e le ragioni della spesa da autorizzare, ed essere corredata delle relative pezze giustificative e di bozza del mandato di pagamento. Nel caso di spese prededucibili, occorrerà precisare che l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti in prededuzione, come previsto dall'art. 111 bis, comma 4, l. fall.; si fa presente che, ove in conseguenza di pagamenti effettuati in violazione di tale disposizione, l'attivo residuo non risultasse sufficiente ai fini del pagamento del compenso del curatore, lo stesso non potrà essere posto a carico dell'erario.

ISTANZA O COMUNICAZIONE RELATIVA AL COMPIMENTO DI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (art. 35)

A seconda che il Comitato dei Creditori sia stato o meno costituito, l'atto assumerà la forma dell'istanza, intesa ad ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato, ovvero quella della comunicazione, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso spettanti; nella prima ipotesi deve essere corredata dell'autorizzazione rilasciata dal Comitato; in entrambe, deve spiegare le **ragioni per le quali il compimento dell'atto è vantaggioso per la procedura**, allegando, in caso di transazioni o rinunce, a crediti o azioni ovvero alla costituzione in giudizio, il parere del legale della procedura, se già nominato.

ISTANZA INTESA ALLA LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO SUL COMPENSO FINALE O DEL COMPENSO FINALE (art. 39)

Deve indicare l'**ammontare del passivo accertato e dell'attivo realizzato**, segnalando le eventuali ragioni di particolare complessità o laboriosità della procedura. Al fine di operare le detrazioni previste dall'art. 32, comma 1, 1. fall., nonché di commisurare il compenso all'impegno profuso, nell'istanza dovrà darsi conto degli **incarichi conferiti ai sensi dell'art. 32, comma 1 o 2, 1. fall.**, indicandone la natura nonché gli importi liquidati, e precisarsi **se l'attività di liquidazione dei beni è stata compiuta direttamente dal curatore, ovvero per il tramite di soggetti specializzati o in sede di esecuzione individuale**, specificando, in tal caso, l'ammontare del ricavato della o delle vendite.

Nel caso di istanza di liquidazione di un acconto, si dovrà altresì dare atto dell'avvenuto deposito di un piano di riparto parziale, o indicare i motivi che possono giustificare la concessione di un acconto.

In relazione alla procedura di concordato preventivo si precisa che:

- il **compenso del Commissario Giudiziale** tornerà ad essere liquidato (a partire dalle istanze depositate successivamente alla presente circolare) in ogni caso dal Collegio, salva la necessità di provvedere all'insinuazione al passivo ove alla chiusura della procedura abbia fatto seguito il fallimento;

- nel caso in cui il **Liquidatore Giudiziale** nominato su indicazione del debitore abbia concluso con questi un accordo per la determinazione del suo compenso, non occorrerà procedere a liquidazione, ma a semplice richiesta di autorizzazione al pagamento (di acconto o saldo) diretta al Giudice Delegato.

All'istanza dovrà infine allegarsi foglio di calcolo (reperibile in Fallco) e bozza del decreto del Collegio (con in bianco i nominativi dei componenti del Collegio e l'importo).

#### ISTANZA DI NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI (art. 40 l. fall.)

Deve proporre per la nomina esclusivamente creditori che hanno dato la propria **disponibilità all'assunzione dell'incarico.**

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A VENDITE EXTRAPROGRAMMATICHE (art. 104 *ter*, comma 7)

Deve illustrare le **ragioni dell'urgenza** di provvedere alla vendita prima della predisposizione ed approvazione del programma di liquidazione, valutate sotto il profilo del pregiudizio che potrebbe derivare ai creditori da una vendita effettuata in momento successivo (ad es., perdita di valore dei beni, maturazione di costi e spese eccessive per la custodia, necessità di sgombrare immobili in locazione, etc.), ed essere corredato del parere del Comitato dei Creditori, se nominato.

#### ISTANZA DI ABBANDONO DI BENI (art. 104 *ter*, comma 8)

Deve illustrare le **ragioni della non convenienza per la massa dei creditori della liquidazione del bene** (ad es., costi per la conservazione o per la bonifica del bene eccedenti rispetto al presumibile realizzo), ed essere corredata dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, se nominato. Si fa presente che l'abbandono di beni immobili ipotecati, quand'anche verosimilmente incapienti, non può essere automatico, ma oggetto di valutazione caso per caso. Si ricorda infine che dell'abbandono deve essere dato avviso ai creditori, che è inoltre opportuno darne comunicazione anche al fallito e, nel caso di abbandono di immobili da bonificare, al Comune nel cui territorio l'immobile si trova, e che nel caso di abbandono di beni immobili potrà procedersi, previa apposita istanza, alla cancellazione dell'annotazione della sentenza di fallimento.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA (art. 104 *ter*, comma 9)

Dovrà contenere **sintetica esposizione di quanto previsto nel programma di liquidazione** in ordine al bene della cui vendita si tratta, ed essere corredata da un estratto del medesimo programma, onde consentire il controllo della conformità allo stesso del compimento dell'atto.

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL TENTATIVO DI VENDITA (art. 107, comma 5)

Deve fornire sintetica descrizione delle operazioni di vendita (autorizzazione del Giudice Delegato, pubblicità effettuata, svolgimento ed esito del tentativo di vendita), ed essere corredata della relativa documentazione.

ISTANZA INTESA A PROVOCARE L'EMISSIONE DEL DECRETO DI CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI(art. 108, comma 2)

Deve dar atto della **vendita e dell'integrale pagamento del prezzo** da parte dell'aggiudicatario, e ad essa va allegata bozza del decreto di cancellazione. Si

rammenta che oggetto di cancellazione possono essere soltanto le iscrizioni di ipoteche, sequestri conservativi, pignoramenti (anche se eventualmente iscritti dopo la dichiarazione di fallimento) e l'annotazione della sentenza di fallimento.

ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER L'ESAME DI DOMANDE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO TARDIVE O ULTRATARDIVE (art. 101)

Deve indicare il **numero di domande pervenute** e l'eventuale presenza di domande di lavoratori subordinati. Le domande ultratardive devono essere allegare all'istanza, che dovrà in questo caso illustrare le **ragioni che consentono di vagliarne la ammissibilità** (ad es., mancata comunicazione dell'avviso ex art. 93 l. fall., conoscenza *aliunde* del fallimento), ai fini della eventuale declaratoria dell'inammissibilità della domanda *de plano* e senza fissazione di udienza, salvo che non si renda opportuno provvedere in contraddittorio.

PIANO DI RIPARTO (artt. 113 e 117)

Deve contenere l'indicazione delle **disponibilità liquide della procedura e di quelle distribuibili**, con illustrazione delle **entrate e uscite riferite alle singole masse, della quota parte delle spese generali** proporzionalmente imputata a ciascuna massa, degli **accantonamenti** e delle relative ragioni. In caso di **pendenza di giudizi ex art. 98 l. fall.**, quand'anche il creditore non abbia diritto all'accantonamento ex art. 113 l. fall., se ne dovrà far menzione nel piano di riparto, provvedendo ad interpellare i creditori circa l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110, comma 1, terzo periodo, l. fall., nonché, ove uno di questi si sia espresso in senso positivo, dei creditori che li seguono in grado, ai fini dell'esercizio dell'analogo facoltà ex art. 110, comma 1, quarto periodo.

Si prega di non utilizzare per il deposito del progetto di riparto il modulo Fallco, in quanto non sufficientemente esplicativo.

RENDICONTO (art. 116)

Si compone di una **parte di natura contabile**, contenente l'esposizione analitica di entrate ed uscite e dei risultati della gestione, ed altra **parte di tipo descrittivo**, in cui occorre dar conto dell'attività e delle scelte compiute.

ISTANZA DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118)

Deve essere corredata da una bozza del decreto di chiusura, con in bianco i nominativi dei componenti del Collegio, ed indicare, nell'istanza e nella bozza, le **ragioni della chiusura** (insufficienza di attivo, riparto finale, etc.). Nel caso di **chiusura ex art. 118, comma 2**, vanno indicati il o i giudizi pendenti, la relativa natura, il presumibile ammontare delle spese del legale della procedura nonché, per l'eventualità di soccombenza, quelle della controparte.

Verona, 23 gennaio 2019

Il Presidente della II Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio